



## CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA

Sede: Cannaregio 472, 30121, Venezia – tel-fax 0415243754 tel.0417790457

Mail [gildavenezia@virgilio.it](mailto:gildavenezia@virgilio.it) – [gilda@gildavenezia.it](mailto:gilda@gildavenezia.it) –

Mail pec [gildavenezia@pec.gildavenezia.it](mailto:gildavenezia@pec.gildavenezia.it) Sito: [www.gildavenezia.it](http://www.gildavenezia.it)

### **NUOVA PROPOSTA “APREA” SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI E SUL RIORDINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA: SEMPRE PEGGIO!!**

Abbiamo letto con attenzione il nuovo testo della proposta di Legge “Aprea” sul “Governo delle Istituzioni Scolastiche” e rileviamo con grande preoccupazione che sono state disattese quasi totalmente le richieste portate avanti in sede di Audizione Parlamentare dalla Gilda degli Insegnanti e da tante altre associazioni professionali e sindacali. Anzi, viene rafforzata l’immagine di una futura scuola di natura aziendale, con particolare riferimento alla secondaria superiore, con al centro la scelta della valorizzazione del cliente-studente, della sua famiglia e degli interessi economici legati al territorio. Vengono ulteriormente rafforzati i poteri dei Dirigenti Scolastici mentre *la funzione docente viene ridotta a elemento tecnico-operativo, pura manovalanza in ottemperanza al POF e al patto educativo deciso da organismi in cui i docenti risultano netta minoranza.*

Il vigente D.Lgs. 16 Aprile 1994, n.279, ( Parte III, , titolo I, Capo I ) afferma che la “ funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’ attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Nell’attuale ipotesi “Aprea” del giugno 2009: “La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all’educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

**In sostanza, mutando la funzione del docente, si muta quella della scuola di tradizione repubblicana. Viene eliminato ogni progetto pubblico per l’ istruzione dei giovani, che viene lasciata in concreto alle famiglie.**

Si mette mano altresì allo stato giuridico dei docenti prospettando elementi di carriera e differenziazione di natura “meritocratica” confusi e contraddittori, in netto contrasto con le norme previste nel vigente CCNL, con un tentativo tutto politico di ridurre o addirittura eliminare il ruolo del sindacato nella gestione dei rapporti di lavoro nel settore della scuola.

Gli accenni alla formazione dei docenti in entrata sono stati eliminati rispetto alla precedente proposta per far posto al disegno di legge inerente la formazione dei docenti licenziato dalla Commissione Israel, così pure sono stati eliminati tutti i riferimenti alle RSU demandando la materia a Brunetta.

Gilda degli Insegnanti, pur apprezzando i riferimenti alla creazione di un’area separata di contrattazione per i docenti e alla valorizzazione dell’associazionismo professionale, considera il nuovo testo presentato peggiore del precedente e *invita le forze politiche, sindacali, dell’associazionismo scolastico e in generale tutti coloro che hanno ancora a cuore le sorti della scuola Pubblica in Italia, intesa come Istituzione della Repubblica e non semplice servizio a domanda individuale, a opporsi decisamente ad*

***un progetto che tende alla completa destrutturazione del concetto e della natura stessa dell'istruzione e formazione pubblica nel nostro Paese.***

Di seguito alcune sintetiche riflessioni sul contenuto della Proposta di Legge.

**Art 1 Autonomia Statutaria delle Istituzioni Scolastiche.** Si propone una autonomia scolastica fondata su una “autonomia statutaria” mediante la quale le scuole di aut organizzano sulla base della distinzione tra funzioni di indirizzo (le scelte politiche della scuola),, funzioni di gestione (affidate ai DS) e funzioni tecniche (di competenza dei docenti).

**Art.2 Le scuole superiori, singolarmente o in rete, possono promuovere o costituire fondazioni e consorzi di natura privatistica.** Rispetto alla prima stesura non si fa più riferimento a fondazioni nel settore primario e della secondaria di primo grado.

Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: In questa parte della proposta di legge di definiscono i futuri **organi delle Istituzioni scolastiche:**

- Il Dirigente Scolastico, vero pater familias e manager della scuola, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali rispondendo dei risultati del servizio agli organismo competenti (quali non si sa..).
- Si crea il **Consiglio di indirizzo** che sostituisce il consiglio di amministrazione del testo precedente e che abolisce l'attuale consiglio di circolo o di istituto. Tra i numerosi poteri, approva lo statuto dell'istituzione scolastica, delibera il POF (senza alcun riferimento alla componente autonoma dei docenti), approva i bilanci, delibera il regolamento di istituto, approva accordi o convenzioni con terzi, designa i componenti del nucleo di valutazione (composto da docenti senior e da al massimo di due esterni). Tutto questo **solo su proposta del DS**. Il Consiglio di indirizzo dura in carica tre anni ed è composto da un numero di membri compreso tra i 7 e gli 11 (lo statuto stabilisce il numero). Di questi fanno parte di diritto il DS e il DGSA. La rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica e nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la presenza degli studenti. Inoltre fanno parte del consiglio fino a due membri esterni in rappresentanza delle realtà culturali, sociali , produttive, professionali e dei servizi. Il consiglio è presieduto da un genitore o da un componente esterno. Facendo un rapido calcolo su un modello di 11 componenti ai docenti spetta una rappresentanza di due membri nelle superiori e di tre nella primaria e nella secondaria di primo grado. Aprea si è dimenticata del personale ATA.
- Al posto del Collegio dei docenti sono costituiti i **Consigli di Dipartimento**, organi tecnici per aree disciplinari con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative in attuazione del POF deliberato dal Consiglio di Indirizzo. Il sogno dei dirigenti si avvera: finalmente **viene abolito il Collegio dei Docenti** che era una spina nel fianco per le scelte presidenziali. Il POF, deliberato da un organismo in cui i docenti non contano nulla, obbliga finalmente il docente ad un ruolo meramente operativo e di esecuzione. E la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione?
- Al posto degli “obsoleti” consigli di classe si introducono organi di valutazione collegiale degli alunni. In concreto i docenti si riuniscono solo per dare i voti e le valutazioni inerenti le certificazioni delle competenze in uscita.
- Ovviamente le istituzioni scolastiche sono tenute a valorizzare la partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita della scuola. Ma non si capisce come, visto che con l'abolizione dei consigli di classe verrebbe abolita anche la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.
- Sono creati “**Nuclei di valutazione del funzionamento dell'Istituto**” che devono verificare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio scolastico. Sono composti da docenti senior e da non

più di due membri esterni. Le valutazioni devono seguire gli indicatori dell'INVALSI. In pratica si chiede di ottemperare alle richieste statistiche elaborate dall'INVALSI.

- Non si fa riferimento ai previsti Comitati Tecnici Scientifici previsti per le secondarie superiori.

Artt 11, 12, 13, 14: Lo stato giuridico dei docenti e il loro reclutamento

Dopo aver dichiarato che “La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l'autonomia dei docenti..”, l'assolvimento degli obblighi inerenti la docenza deve essere fatto “in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo”. ***I risultati educativi costituiscono oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.*** In pratica bisogna che il docente delinea un percorso educativo e formativo individualizzato in collaborazione con le famiglie ben sapendo che ogni insuccesso può essere considerato un suo insuccesso professionale. Tutto il contrario della tanto strombazzata “scuola della autorevolezza e del rigore” della Gelmini!

- La parte inerente la formazione dei nuovi docenti presente nel precedente testo è stata cassata poiché è prevalsa, contro le aspettative dell'Apra, l'ipotesi di formazione della Commissione presieduta da Giorgio Israel. Rimane il rimando all'albo regionale dei docenti. I docenti devono iscriversi in ***albi regionali per almeno un quinquennio***, solo dopo possono chiedere l'iscrizione presso un'altra regione.
- Il reclutamento viene fatto ora non più con concorso di Istituto, ma mediante ***concorsi per titoli banditi da reti di scuole cui possono accedere gli iscritti agli albi regionali*** e con un reclutamento triennale con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio la scuola conferma o meno il docente in ruolo. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra scuola dando preavviso almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. . Si tratta di norme oggettivamente poco praticabili nel campo degli assetti complessivi degli organici. Di fatto si ipotizza un periodo di prova addirittura triennale, dopo di che si dovrebbe entrare in ruolo..Ma non si comprende per quelli già in ruolo quali siano gli effetti di contratti di fatto triennali, né tantomeno si fa riferimento in modo serio alle procedure e modalità inerenti la mobilità e i passaggi di cattedra e ruolo.

- **Articolazione della professione docente.**

Si ripropone ***una “carriera” in tre fasce*** con alcune differenze rispetto al testo precedente. Partendo dal gradino più basso abbiamo il ***“docente ordinario”***, poi c'è il ***“docente esperto”*** ed infine il ***“docente senior”***. Solo i docenti esperti e senior possono avere il conferimento di incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento. I docenti senior possono avere incarichi relativi alla formazione iniziale dei docenti (tutor), di aggiornamento dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o progetti, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il DS. Tra un livello stipendiale e l'altro deve esserci una differenza di almeno il 30 %.. All'interno dello stesso livello è prevista una progressione economica automatica per anzianità. I docenti ordinari e quelli esperti sono oggetto di periodica valutazione effettuata da una “commissione di valutazione” che viene rinnovata ogni cinque anni composta dal DS e da due docenti senior (nominati? eletti?). Per passare da docente ordinario a docente esperto bisogna quindi essere positivamente valutati dalla apposita commissione e rimpinguare il proprio portfolio personale con crediti derivati da ulteriori titoli professionali, dal riconosciuto impegno nella progettazione e nell'attuazione del POF e dall'efficacia dell'azione didattica..E' un passaggio discrezionale definito per titoli.

Per diventare docente senior invece bisogna superare un concorso e un corso di formazione organizzati dalle reti di scuole su un contingente stabilito dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ciò che concerne le modalità e i contenuti del concorso e il contingentamento dei docenti esperti e senior si rimanda a successivi regolamenti.

Resta per il docente che vuole diventare esperto l'obbligo di permanenza nella scuola dove viene accolta la sua richiesta.

Art. 15 Associazionismo professionale. Porte aperte a parole.

Art. 16 Viene istituita l'area di contrattazione separata dei docenti. Unico dato effettivamente positivo per la Gilda.

Art. 17 Consigli delle Autonomie Scolastiche

Sono previsti a livello regionale e nazionale i Consigli delle Autonomie Scolastiche composto da rappresentanti eletti da dirigenti e presidenti dei consigli di indirizzo. Scompare il CNPI e gli organi intermedi che vedevano la partecipazione dei docenti o delle loro organizzazioni. Viene di fatto sancito **un governo oligarchico della scuola dell'autonomia gestito dai dirigenti scolastici senza alcuna rappresentatività dei docenti.**

*Venezia, 21 luglio 2009*

La Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia